

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1074)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, Regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 4 marzo 1965 (V. Stampato n. 2067)

presentato del Ministro delle Finanze

(TREMELLONI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'11 marzo 1965*

Istituzione dei ruoli organici del personale
per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono istituiti i ruoli organici delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze, in conformità ai quadri da 1 a 4 annessi alla presente legge.

Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, l'equiparazione fra le qualifiche contemplate nei ruoli organici di cui al precedente comma e quelle previste dagli articoli 153, 171, 180 e 188 dello stesso testo unico è effettuata in base ai rispettivi coefficienti di stipendio.

Art. 2.

I quadri 14, 18 e 19 annessi alla legge 19 luglio 1962, n. 959, sono sostituiti, rispettivamente, dai quadri 5, 6 e 7 allegati alla presente legge.

Art. 3.

Il personale della carriera direttiva di cui all'annesso quadro 1 svolge funzioni di studio, progettazione e direzione dei centri di elaborazione dei dati, nonché funzioni ispettive presso i centri di elaborazione dei dati e funzioni di coordinamento tra i centri stessi e gli altri uffici periferici del Ministero delle finanze per i servizi meccanografici.

Il personale della carriera di concetto di cui al quadro 2 svolge compiti di carattere tecnico, amministrativo e contabile inerente ai servizi meccanografici ed elettro-contabili presso i centri di elaborazione.

Il personale della carriera esecutiva di cui al quadro 3 è addetto agli apparati meccanografici ed alle operazioni esecutive inerenti ai servizi meccanografici ed elettro-contabili presso i centri di elaborazione.

Il personale della carriera ausiliaria di cui al quadro 4 svolge presso i centri di elaborazione le mansioni indicate nell'articolo 189 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 4.

La nomina in prova a vice direttore di zona di seconda classe nella carriera direttiva di cui all'annesso quadro 1 si consegue mediante pubblico concorso per esami e per titoli al quale possono partecipare coloro che siano muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

- a) laurea in ingegneria;
- b) laurea in scienze matematiche;
- c) laurea in fisica;
- d) laurea in economia e commercio;
- e) laurea in scienze statistiche e demografiche;
- f) laurea in scienze statistiche e attuariali.

La nomina in prova a vice segretario nella carriera di concetto, di cui all'annesso quadro 2, si consegue mediante pubblico concorso per esami e per titoli al quale possono partecipare coloro che siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- a) diploma di perito industriale capo tecnico;
- b) diploma di geometra;
- c) diploma di ragioniere e perito commerciale;
- d) diploma di maturità scientifica;
- e) diploma di istituto nautico.

La nomina in prova ad operatore tecnico aggiunto nella carriera esecutiva, di cui all'annesso quadro 3, si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale possono partecipare coloro che siano forniti di un diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Per l'accesso alla carriera del personale ausiliario, di cui all'annesso quadro 4, si applicano le norme stabilite dall'articolo 190 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 5.

Al personale addetto ai servizi meccanografici del Ministero delle finanze spetta la indennità prevista dall'articolo 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324.

Art. 6.

La Direzione generale della meccanizzazione e dei servizi speciali assume la denominazione di « Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari ».

Il personale dei ruoli organici istituiti con l'articolo 1 e quello previsto dagli articoli 11 e 12 della presente legge sono amministrati dalla Direzione generale indicata nel precedente comma.

Art. 7.

Nella prima attuazione della presente legge, possono essere conferiti a domanda, da

presentarsi entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, fino a tre posti nella qualifica di direttore di zona di prima classe e ispettore capo e fino a tre posti nella qualifica di direttore di zona di seconda classe, ad impiegati, che rivestono una qualifica corrispondente nelle carriere direttive e direttive speciali del Ministero delle finanze e che siano forniti di uno dei titoli di studio prescritti dal primo comma dell'articolo 4 della presente legge ed in possesso di particolari conoscenze in materia di elaborazione meccanografica ed elettronica dei dati.

Per i passaggi di carriera previsti dal comma precedente si osservano i criteri e le modalità di cui all'articolo 200 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; agli impiegati trasferiti si applicano, altresì, le disposizioni contenute nell'articolo 39 della legge 19 luglio 1962, n. 959.

Art. 8.

Nella prima attuazione della presente legge i posti disponibili nelle varie qualifiche della carriera di concetto, di cui all'annesso quadro 2, possono essere conferiti per non oltre un quinto, a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge medesima, ad impiegati che rivestono una qualifica corrispondente nelle carriere speciali di concetto e nelle carriere di concetto del Ministero delle finanze, forniti di uno dei titoli di studio prescritti dal secondo comma dell'articolo 4 della presente legge ed in possesso di particolari conoscenze in materia di elaborazione meccanografica ed elettronica dei dati.

Per i passaggi di carriera previsti dal comma precedente si osservano i criteri e le modalità di cui all'articolo 200 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; agli impiegati trasferiti si applicano, altresì, le disposizioni contenute nell'articolo 39 della legge 19 luglio 1962, n. 959.

Art. 9.

Nella prima attuazione della presente legge, i posti disponibili nelle varie qualifiche della carriera esecutiva, di cui all'annesso quadro 3, possono essere conferiti, per non oltre un decimo, a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, ad impiegati che rivestano una qualifica corrispondente nelle carriere esecutive del Ministero delle finanze, in possesso di particolari conoscenze in materia di elaborazione meccanografica ed elettronica dei dati.

Per i passaggi di carriera previsti dal comma precedente si osservano i criteri e le modalità di cui all'articolo 200 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; agli impiegati trasferiti si applicano, altresì, le disposizioni contenute nell'articolo 39 della legge 19 luglio 1962, n. 959.

Art. 10.

Nella prima applicazione della presente legge la metà dei posti, complessivamente disponibili, dopo l'inquadramento di cui al precedente articolo 8, nelle prime tre qualifiche della carriera di concetto, prevista nell'annesso quadro 2, sono conferiti, in base a graduatoria di merito formata dal Consiglio di amministrazione agli impiegati delle carriere esecutive dell'Amministrazione finanziaria che siano provvisti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero siano in possesso dei requisiti stabiliti dal quarto comma dell'articolo 173 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e siano in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, presso i centri meccanografici, in qualità di capi reparto, analisti, programmatori e pannellisti.

La graduatoria di cui al comma precedente è formata tenendo conto del titolo di studio, delle mansioni svolte dall'impiegato presso detti centri meccanografici quali risultano dai relativi rapporti informativi, dei giudizi contenuti nei rapporti informativi

stessi, del risultato conseguito nei corsi di addestramento per i servizi meccanografici, nonchè dell'esito di una prova pratica sui servizi meccanografici.

La Commissione esaminatrice è composta:

da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore ad ispettore generale o equiparata, che la presiede;

da quattro impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata.

Un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe, assolve le funzioni di segretario.

Per ottenere l'inquadramento previsto dal primo comma, gli interessati debbono produrre domanda, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; l'inquadramento decorre dalla data medesima.

L'inquadramento nei ruoli previsti dal presente articolo non è consentito per una qualifica con coefficiente di stipendio superiore a quello corrispondente alla qualifica rivestita nella carriera di provenienza.

Agli effetti della progressione di carriera, il personale inquadrato a norma del presente articolo conserva per intero, entro il limite massimo di quattro anni, l'anzianità di servizio posseduta nel ruolo di provenienza.

Art. 11.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale straordinario assunto ai sensi dell'articolo 23 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è collocato con la qualifica di diurnista, a secondo del titolo di studio posseduto, nelle categorie del personale non di ruolo previsto dalla tabella allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'assegnazione del personale di cui al presente articolo alle categorie seconda e terza è, in ogni caso, subordinato al possesso di uno dei titoli di studio, rispettivamente indicati, per l'immissione nei ruoli delle carriere

di concetto ed esecutiva, nel precedente articolo 4.

Al personale predetto è attribuito il trattamento giuridico e quello economico stabilito per gli impiegati non di ruolo della corrispondente categoria di inquadramento.

Art. 12.

Per l'espletamento di particolari compiti attinenti alla meccanizzazione dei servizi dell'Amministrazione finanziaria, il Ministero delle finanze è autorizzato ad assumere personale non di ruolo con la qualifica di diurnista di seconda e di terza categoria per non oltre 610 unità, da reclutarsi, a domanda e previo parere favorevole di apposita Commissione nominata dal Ministro delle finanze, tra il personale avventizio diurnista in servizio, alla data del 31 dicembre 1964, presso l'Istituto centrale di statistica, che sia stato assunto per lo svolgimento di lavori connessi con le operazioni dei censimenti dell'anno 1961 e che abbia prestato con carattere di continuità lodevole servizio presso detto Istituto.

L'assegnazione del personale di cui al precedente comma alle categorie seconda e terza è, in ogni caso, subordinata al possesso di uno dei titoli di studio rispettivamente indicati, per l'immissione nei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva, nel precedente articolo 4.

L'assunzione avverrà tenendo conto anche dell'anzianità di servizio fino al raggiungimento del numero di 610 unità.

Le domande debbono essere presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

Fermo restando il disposto del precedente articolo 8, primo comma, nella prima applicazione della presente legge i posti conferibili nella qualifica iniziale delle carriere di concetto ed esecutiva di cui agli annessi quadri 2 e 3 sono messi a concorso riservato al personale diurnista assunto ai sensi dei precedenti articoli.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente comma si prescinde dai limiti massimi di età.

Art. 14.

La facoltà di assumere personale straordinario prevista dall'articolo 23 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, cessa con la data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale in servizio alla data stessa sarà trattenuto fino all'espletamento delle formalità necessarie per l'inquadramento previste dall'articolo 11 della presente legge.

Art. 15.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà compensato dalla minore spesa conseguente alla riduzione dei posti di operatore tecnico, già previsti dalla legge 19 luglio 1962, n. 959, risultante dagli allegati quadri 5, 6 e 7.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

QUADRO N. 1.

Carriera direttiva del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze.

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Numero dei posti
670	{ Direttore centrale	1
	{ Ispettore generale	1
500	Direttori di zona di 1 ^a classe e Ispettori capi	5
402	Direttori di zona di 2 ^a classe	6
325	Vice direttori di zona di 1 ^a classe	11
271	Vice direttori di zona di 2 ^a classe	
		24

QUADRO N. 2.

Carriera di concetto del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze.

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Numero dei posti
500	Segretari capi	4
402	Segretari principali	12
325	Primi segretari	20
271	Segretari	54
229	Segretari aggiunti	
202	Vice segretari	
		90

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

QUADRO N. 3.

Carriera esecutiva del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze.

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Numero dei posti
325	Assistenti tecnici	20
271	Operatori tecnici capi	80
229	Primi operatori tecnici	150
202	Operatori tecnici di 1 ^a classe	350
180	Operatori tecnici di 2 ^a classe	
157	Operatori tecnici aggiunti	
		600

QUADRO N. 4.

Carriera ausiliaria del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze.

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Numero dei posti
173	Commessi	10
159	Uscieri capi	50
151	Uscieri	
142	Inservienti	
		60

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

QUADRO N. 5.

Carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e delle intendenze di finanza.

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Numero dei posti
	<i>Personale addetto agli uffici</i>	
325	Assistenti tecnici	25
271	Archivisti capi	200
229	Primi archivisti e assistente alla vigilanza	425
202	Archivisti	1.214
180	Applicati	
157	Applicati aggiunti	600
202	Operatori tecnici di 1 ^a classe	
180	Operatori tecnici di 2 ^a classe	
157	Operatori tecnici aggiunti	
		2.464
	<i>Capo ufficio cifra e telegrafo</i>	
325	} Capo Ufficio cifra e telegrafo	1
271		
229		
		1
	<i>Ruolo ad esaurimento del personale del servizio tecnico agrario</i>	
325	Assistente agrario superiore	1
271	Assistenti agrari capi	2
229	Primi assistenti agrari	3
202	Assistente agrario	1
		7

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

QUADRO N. 6.

Carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette.

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Numero dei posti
325	Assistenti tecnici	60
271	Aiuto procuratori	485
229	Primi archivisti	1.400
202	Archivisti	
180	Applicati	3.980
157	Applicati aggiunti	
202	Operatori tecnici di 1ª classe	
180	Operatori tecnici di 2ª classe	1.470
157	Operatori tecnici aggiunti	
		7.345

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

QUADRO N. 7.

Carriere esecutive dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari.

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Numero del posti
<i>Ruolo del personale degli uffici del registro</i>		
325	Assistenti tecnici	60
271	Aiuti procuratori	240
229	Primi archivisti	950
202	Archivisti	} 2.850
180	Applicati	
157	Applicati aggiunti	} 955
202	Operatori tecnici di 1 ^a classe	
180	Operatori tecnici di 2 ^a classe	
157	Operatori tecnici aggiunti	
		5.055
<i>Ruolo del personale delle conservatorie dei registri immobiliari</i>		
325	Assistenti tecnici	15
271	Aiuti conservatori	60
229	Primi archivisti	200
202	Archivisti	} 855
180	Applicati	
157	Applicati aggiunti	} 151
202	Operatori tecnici di 1 ^a classe	
180	Operatori tecnici di 2 ^a classe	
157	Operatori tecnici aggiunti	
		1.281